INTESTAZIONE STAZIONE APPALTANTE

AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 516, DELLA L. N. 208/2015

Il Segretario Generale

Premesso che, come segnalato con nota del Responsabile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per il soddisfacimento di esigenze di funzionamento segnalate dal servizio/ufficio/area …. per l’esattezza si rende necessario provvedere all’acquisto del seguente materiale (di tipo informatico)

- (…) per un importo pari ad euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rilevato:

* che la Legge di Stabilità 2016, legge n. 208 del 2015, ha inteso introdurre ulteriori misure di rafforzamento dell’acquisizione centralizzata basate sulle convenzioni-quadro stipulate da Consip, o da altre centrali di committenza unificate a livello regionali, di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, cui le Amministrazioni pubbliche sono chiamate ad aderire.
* in particolare che la previsione di cui all’articolo 1, comma 510, ha statuito, che le “Amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni» possano procedere a forme di acquisto autonome, al di fuori delle convenzioni, esclusivamente dietro apposita autorizzazione preventiva «specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;
* che il successivo comma 512, prima parte, dell’art. 1 sopra citato si dispone che “al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”
* che il comma 516 dello stesso articolo consente la possibilità di “”procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Agid”.

Dato atto, dunque:

* che il citato comma 516 ammette espressamente la possibilità, pur in via eccezionale con adeguata motivazione, di procedere con l’acquisizione del “bene” informatico senza ricorrere al mercato elettronico qualora si registri:
* l’indisponibilità del bene;
* inidoneità dello stesso a soddisfare i desiderata della stazione appaltante;
* ovvero nei casi di necessità e urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa;
* che tra le condizioni di inidoneità si ritiene possa rientrare anche il forte risparmio economico – a parità di condizioni tecnico/qualitative del prodotto che verranno debitamente certificate a cura del RUP in ogni atto di acquisto;
* che nei casi di cui si è detto la legittimità dell’acquisto esige una previa autorizzazione da parte del vertice dell’organizzazione e che tale figura è indentificata nel segretario generale;

Verificato infine:

(INDICARE LA FATTISPECIE …)

\_ (…)

NEL CASO DELL’ECONOMICITA’ INDICARE ALMENO UN RIFERIMENTO …

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti di legge per procedere all’acquisto in deroga agli obblighi di ricorso a Consip, in quanto il rispetto dell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico non può giungere fino a dovere imporre impegni di spesa diseconomici e inconferenti rispetto alle esigenze da soddisfare (cfr. in tal senso, Corte dei Conti, sezione Liguria, delibera n. 14/2016);

Richiamata infine la deliberazione 12/2016 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, con la quale i magistrati contabili hanno chiarito che l’obbligo di invio alle sezioni regionali di controllo degli atti di autorizzazione all’acquisizione di beni e servizi in deroga alle procedure centralizzate non trova applicazione nel caso di acquisti in deroga nel settore dell’informatica (in tal caso, il comma 516 indica, infatti, quali destinatari delle comunicazioni delle deroghe agli acquisti centralizzati l’ANAC e l’AGID);

Attesa l’assenza di conflitto d’interesse tra il sottoscritto e i soggetti destinatari del presente atto;

AUTORIZZA

il dirigente/Responsabile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, anche RUP dell’intervento, per le motivazioni suesposte, ai sensi del Comma 516, della L.28/12/2016, n. 208, all’acquisto dei beni e servizi informatici necessari, elencati in premessa, in deroga agli obblighi di acquisizione centralizzata imposti dai Commi 512 e 514 della medesima legge. Con la precisazione che gli affidamenti effettuati dovranno essere comunicati all’Autorità nazionale anticorruzione e all’AgID.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Il Segretario Comunale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_